

proposta di legge n. 292

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Ricci, Cardogna, Eusebi,
Malaspina, Pieroni, Latini, Bugaro, Silveti, Zinni

presentata in data 28 febbraio 2013

—————

INIZIATIVE REGIONALI PER IL RILANCIO
DELLA CITTÀ DI “ANCONA CAPOLUOGO”

—————

Signori Consiglieri,

la città di Ancona nel 2013 festeggia la ricorrenza dei 2.400 anni dalla fondazione della colonia dorica *Ankòn*, avvenuta appunto nel 387 a. C. da parte dei Dori Siracusani, i quali utilizzarono questo gomito di terra come emporio commerciale e tappa importante sulla rotta delle navi provenienti dall'Oriente.

Ripercorrendo la storia millenaria della città dorica emerge il ruolo strategico che ha avuto nel passato tra i mari Adriatico e Ionico, e che può tornare ad avere con la Macroregione Adriatico-Ionica.

La presente proposta di legge regionale punta a promuovere le iniziative, che si svolgeranno entro l'anno 2013, collegate alle celebrazioni per la fondazione della città di Ancona.

L'obiettivo di questa proposta non è limitato a sole finalità di tipo celebrativo, ma costituisce un'occasione per valorizzare il ruolo di Ancona capoluogo della regione Marche, anche alla luce

del ruolo strategico che la città può tornare ad avere con l'istituzione della Macroregione Adriatico-Ionica.

Si tratterà della terza macroregione europea che, raggruppando gli otto Paesi che si affacciano sui due mari (Italia, Grecia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro e Albania), potrà dare un contributo per rafforzare la cooperazione interregionale e transnazionale tra le due sponde adriatiche e promuovere soluzioni concordate per problemi comuni, relativi soprattutto alla sicurezza e stabilità della regione ma anche alla protezione ambientale del bacino adriatico-ionico.

Con la presente legge la Regione Marche contribuisce a rilanciare il ruolo di Ancona come capoluogo regionale, elaborando, a seguito di studi ed analisi all'uopo realizzate, gli obiettivi generali e la conseguente programmazione degli interventi più urgenti e qualificanti.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, nell'anno 2013, anno in cui ricade la ricorrenza dei 2.400 anni della fondazione della città di Ancona, contribuisce a valorizzare Ancona capoluogo della regione e, in particolare:

- a) promuove e sostiene le iniziative, i progetti e gli interventi più qualificati affinché il ruolo e le funzioni regionali della città di Ancona contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio regionale;
- b) elabora una strategia di programmazione rilanciando il ruolo di Ancona quale prima città marchigiana dell'amministrazione e dei servizi pubblici, valorizzandone la funzione direzionale grazie alla presenza di strutture di amministrazione pubblica, di ricerca, di formazione, di finanza e di produzione;
- c) promuove celebrazioni, studi e seminari cogliendo l'occasione della ricorrenza dei 2.400 anni dalla fondazione di Ancona.

Art. 2
(Obiettivi del programma generale degli interventi per Ancona capoluogo)

1. Sono di prioritario interesse regionale per l'assolvimento da parte della città di Ancona del ruolo di capoluogo delle Marche i seguenti assi strategici d'intervento:

- a) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture materiali ed immateriali, sia per ampliare il ruolo strategico, sia per creare nuove attività produttive, ampliando le opportunità di lavoro e formazione;
- b) potenziare, in tale ambito, ruolo, interventi e attività delle infrastrutture (porto, aeroporto, ospedale) che, in relazione alla loro valenza strategica regionale, sono a servizio di tutti i cittadini marchigiani;
- c) affermare il ruolo di Ancona quale città dell'Università e della conoscenza, attraverso il potenziamento delle facoltà e dei centri di ricerca;
- d) valorizzare le risorse tipiche del territorio sfruttando le potenzialità del turismo valorizzando e migliorandone le condizioni naturalistico-ambientali;
- e) conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico;
- f) perseguire l'equilibrio territoriale, tra aree costiere ed aree interne, al fine di realizzare le priorità sopra elencate nell'interesse economico e civile dell'intera regione.

Art. 3

(Comitato promotore per le celebrazioni della fondazione della città di Ancona)

1. E' costituito il Comitato promotore per le celebrazioni della fondazione della città di Ancona, per la promozione delle iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con un proprio decreto alla costituzione del Comitato.

3. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
- b) due Consiglieri regionali eletti dall'Assemblea legislativa;
- c) il Presidente della Provincia o suo delegato;
- d) il Sindaco di Ancona o un Assessore da lui delegato;
- e) il Soprintendente ai beni artistici e storici.

Art. 4

(Funzioni del Comitato promotore)

1. Il Comitato promotore di cui all'articolo 3, viste le finalità della presente legge:

- a) promuove uno studio che consenta di valutare, tramite analisi costi-benefici, l'impatto che un'adeguata rete infrastrutturale e di servizi di carattere regionale ha sui cittadini di Ancona e di tutta la regione;
- b) elabora e promuove un programma di iniziative per celebrare i 2.400 anni della fondazione della città di Ancona ed emana un regolamento con l'indicazione dei criteri di selezione dei progetti e per la presentazione degli stessi da parte dei soggetti interessati.

Art. 5

(Determinazione dell'onere)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla consegna dello studio di cui all'articolo 4, determina il maggior onere derivante per Ancona capoluogo dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capoluogo di regione, tenuto conto dello studio stesso, provvedendo poi a istruire gli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5 della presente leg-

ge è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 100.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2013 mediante impiego di quota parte delle somme stanziare nell'UPB 20804 "Fondo di riserva per le spese impreviste".

4. Le somme occorrenti al pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte per l'anno 2013 nell'UPB 53103 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA); per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.